



# **Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra e legislazione europea ed italiana sui contenitori a pressione contenenti parti attive di apparecchiature elettriche**

**Milano, 5 aprile 2024**

## Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra

Il nuovo Regolamento europeo 2024/573 sui gas fluorurati, pubblicato in GUUE il 20/02/2024 ed entrato in vigore l'11/03/2024, pone divieti/limitazioni all'utilizzo, tra gli altri, del gas SF6. In particolare all'art.13 par.9, sono riportate le date dalle quali sarà effettivo il divieto di messa in funzione di apparecchiature elettriche che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra (SF6):

- dal 1° gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi;
- dal 1° gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi;
- dal 1° gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;
- dal 1° gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1.

Ai par. 10,11,12,13,14 e 15 dell'art. 13 sono riportate alcune deroghe alle disposizioni del par. 9.

## Direttiva PED

La direttiva europea 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, recepita in Italia col decreto legislativo 26/2016, esclude dal suo ambito di applicazione gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti

## DM 1° dicembre 1980 e VSR 8.B dell'INAIL

In Italia è vigente il Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980 del Ministero dell'Industria di concerto con il Ministero del Lavoro che disciplina i contenitori a pressione di gas a membrane miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti di attive di apparecchiature elettriche. Tale decreto è stato trasposto nella Regola Tecnica dell'ISPESL (adesso INAIL) VSR 8.B.1 e implementato nella VSR 8.B.2 relativa agli «*adempimenti per la costruzione e il rilascio del certificato del prototipo dei contenitori di cui al DM 1° dicembre 1980*»

Il DM fa riferimento al Regio Decreto n.824 del 1927 che nella modifica del D.P.R n. 341 13 febbraio 1981 stabilisce, all'art.4 comma 11, che non sono soggetti alle prescrizioni del RD sopracitato «*i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri*»

## DM 1° dicembre 1980 e VSR 8.B – Ambito di applicazione

L'utilizzo di gas SF6 nelle apparecchiature di media tensione fino a 24 kV ha consentito sino ad oggi di contenere la pressione di funzionamento al di sotto del limite sopra citato e quindi tali apparecchiature sono state finora escluse dall'ambito di applicazione del DM 1° dicembre 1980, a differenza delle apparecchiature di alta tensione che, lavorando a pressioni di funzionamento maggiori, hanno dovuto da sempre ottenere i certificati previsti dalle disposizioni italiane.

Le nuove soluzioni tecnologiche sviluppate per garantire l'isolamento delle parti attive senza l'utilizzo dell'SF6, utilizzano miscele di gas che lavorano a pressioni di funzionamento tali da ricadere all'interno dell'ambito di applicazione del DM 1° dicembre 1980 comportando ripercussioni negative per il comparto.

**L'Italia è l'unico dei Paesi UE che ha una legislazione «speciale» sul tema. In tutti gli altri Paesi UE si fa riferimento alla direttiva PED e alle norme armonizzate CENELEC.**

I produttori hanno già sviluppato soluzioni tecniche SF6-free standardizzate che rispondono al quadro delle norme tecniche europee CENELEC, utilizzabili dagli operatori di mercato UE ed anche extraUE. L'attuale quadro legislativo italiano imporrebbe la ricerca e progettazione di prodotti ad hoc solo per il mercato italiano con dei problemi di costi e di competitività rilevanti.

## Le iniziative e le proposte di ANIE

**Obiettivo: allineare i contenuti del DM 1° dicembre 1980 alle norme CENELEC al fine di evitare la progettazione e produzione di prodotti specifici per il solo mercato italiano**

- ✓ Incontro con Direttore Generale della DG Consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e invio Position Paper
- ✓ Partecipazione al Tavolo sul Regolamento UE 2024/573 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e invio Position Paper
- ✓ Interlocuzioni informali con i funzionari dell'INAIL
- ✓ Tavolo di confronto con ENEL
- ✓ Interlocuzioni con i partecipanti al gruppo di lavoro creatosi all'interno del CT 17 del CEI per la redazione di un Documento Informativo CEI che confronta il quadro normativo italiano con quello europeo, in fase di pubblicazione, da utilizzare nelle sedi istituzionali

# *Grazie per l'attenzione*

Ing. Marialetizia Mauro  
**Key Account Manager Energia**

**Contatti:**

ANIE Energia  
Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano  
tel. **02 3264 233**  
Mob. **348 4073521**  
[marialetizia.mauro@anie.it](mailto:marialetizia.mauro@anie.it)